



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"PAOLO BOSELLI"**

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE
PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI – LICEO ECONOMICO-SOCIALE
Via Raimondo Montecuccoli, 12 – 10121 – TORINO – 011 538883
C.F. 80090240013 - Codice Univoco Ufficio: UFBB4S

PEO TOIS052008@istruzione.it - PEC TOIS052008@pec.istruzione.it - <http://www.istitutoboselli.edu.it>

Circ. n. 116

Torino, 25 novembre '21

I.I.S. "PAOLO BOSELLI" - TORINO
Prot. 0015978 del 25/11/2021
(Uscita)

Agli STUDENTI ed alle FAMIGLIE
Al personale DOCENTE
Al personale A.T.A.
Al D.S.G.A.
All'ALBO e al sito WEB

Oggetto: Divieto di fumo

La scuola è istituzionalmente impegnata a far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto sul tema del tabagismo si prefigge di:

- a) tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative attraverso la collaborazione con ASL e forze dell'ordine;
- b) far percepire il "vizio del fumo" come una patologia della quale ci si può liberare coscientemente, ribadendo i vantaggi di un ambiente educativo salubre;
- c) fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica e scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- d) rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Viste le norme e i provvedimenti di seguito elencati:

- **Regolamento di Istituto sul divieto di fumo** approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 7 ottobre 2021 (prot. 12689 del 08/10/2021)
- L'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 11/11/1975 n. 584
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69
- Direttiva PCM 14/12/1995
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004 (salute dei non fumatori)
- Accordo Stato - Regioni 16/12/2004
- Circolare 2/Sanità/2005
- Circolare 3/Sanità/2005
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20
- Legge 16/01/2003 n. 3
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
- DPCM 23/12/2003
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
- Decreto Legislativo 81/2008
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 - Modifiche al Sistema penale

- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128, il quale prevede:

1) "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

2) E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche [...]

3) Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4) I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo".

- La Determina prot. 14457 del 05/11/2021 di individua dei Responsabili incaricati di vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo
- Il proprio provvedimento prot. n. 14456/01-01 del 05/11/2021

DECRETA

l'osservanza del divieto di fumo, oltre al divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'edificio scolastico, bagni, scale anti-incendio e aree all'aperto di pertinenza comprese, in qualsiasi momento della giornata scolastica.

Al personale di vigilanza spetta il controllo dell'osservanza del divieto.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali e nelle pertinenze dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448 e dal DL 32/03, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00 ma **in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 il pagamento viene previsto sempre con un importo pari al doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.** La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria didattica onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 220,00 a 2.200,00 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo o la sua applicazione, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno oggetto di provvedimento disciplinare, individuato nel Regolamento di disciplina degli studenti.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato- Regioni del 16/12/04, **il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto il**

Direttore S.G.A. ASTUTI Paolo, la prof.ssa GERANIO Aglaia (sede TO1 – via Montecuccoli- diurno) – prof. IARIA Giuseppe (sede TO2 – Via Sansovino) – prof. VENUTO Giovannino (SEDE TO3 – via Luini) – prof.ssa COLLINO Elena (sede TO4 – via Montecuccoli serale) con i seguenti compiti:

- informare e prevenire in materia di divieto di fumo vigilando sulla corretta apposizione della relativa cartellonistica
- vigilare sull'osservanza del divieto di fumare
- procedere a/l'accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni al divieto di fumo e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

La decisione scaturisce dalla scelta di tutelare la salute di tutte le persone che frequentano la scuola e non da un mero intento repressivo. Si auspica quindi un'attiva collaborazione del personale docente, del personale ATA, degli studenti e dei genitori affinché tale disposto venga rispettato e si ringrazia per qualsiasi azione educativa volta a promuovere la salute e il benessere all'interno del contesto scolastico.

La Dirigente Scolastica

Adriana Ciaravella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993